



Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi

(Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 giugno 2019¹ sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC

¹ Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC:

- a. gli oleodotti e i gasdotti con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;
- b. gli idrogenodotti:
 1. con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 30 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;
 2. con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar ma inferiore o uguale a 30 bar e un diametro esterno superiore a 12 cm.

² I valori di pressione indicati vanno intesi come valori di sovrappressione.

³ Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d'ariete.

Art. 9 lett. g

Il rapporto tecnico comprende in particolare:

¹ RS 746.11

- g. la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 4 giugno 2021² sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC).

Art. 26 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 4 lett. g

² Comprende in particolare le seguenti indicazioni sull'organizzazione dell'impresa:

⁴ Comprende in particolare le seguenti indicazioni sull'impianto di trasporto in condotta:

- g. la documentazione delle misure adottate per proteggere dalle cyberminacce gli impianti di trasporto in condotta (art. 39a OSITC³).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

² RS 746.12

³ RS 746.12